Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

Autore : Lorenza Iuliano

Data : 12 Dicembre 2014

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, numero 286, il 10 dicembre 2014, ha costituito formalmente, pubblicandone il decreto, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, l'organo di partecipazione previsto dall'articolo 16 dalla *Legge 125 del 2014 - Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo* (14G00130) (GU Serie Generale n.199 del 28/08/2014). Circa cinquanta i membri di questo primo passo della nuova legge italiana sulla cooperazione, se volessimo minimizzare il breve ma significativo atto precedente, dello scorso mese di agosto 2014, quando il Ministero degli Affari Esteri, MAE, ha inserito "e della Cooperazione Internazionale" alla sua denominazione. È stato appunto il MAECI ad emanare tale decreto il 28 novembre. Nello spirito della legge il nuovo Consiglio incarna l'organo permanente di partecipazione, consultazione e proposta sulle scelte politiche, sulle strategie, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia e valutazione (art.16, comma 2). La creazione del Consiglio anticipa la convalida del regolamento attuativo della *Legge 125/2014*, documento di grande rilievo perché individuerà concretamente le innovazioni introdotte dalla legge. Il linea di principio il Consiglio potrebbe presenziare la sua ideazione. È previsto dall'art. 16 che si riunisca *"almeno una volta l'anno"*, sia *"permanente"* ed esprima pareri. La sua consistente composizione permette solo due strade molto diverse: o un'assise annuale rituale, finora assente, o un luogo istituzionale più definito, che lascia presumere un'adesione più solida in termini di rappresentatività e tematiche su cui attuare la partecipazione stessa.

Il decreto per ora si limita ad illustrare la sola composizione del Consiglio; le nomine seguiranno, probabilmente a breve, anche se la difficoltà di alcune rappresentanze come quelle relative la società civile, genera non poche apprensioni sulla tempistica di designazione dei rappresentanti. I circa cinquanta membri titolari sono scelti tra quelli che la nuova legge definisce gli *attori del sistema italiano della cooperazione*.

Regioni e province autonome invieranno tre rappresentanti che saranno designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Di seguito l'elenco completo dei componenti che i diversi enti dovranno nominare:

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo.
3. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Direttore generale della costituenda Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
5. Un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Un rappresentante designato da ciascuno dei principali Ministeri italiani (9 ministeri).
7. Tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

8. Un rappresentante designato dall’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni italiani.
9. Un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
10. Un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.
11. Un rappresentante designato dall’ICE.
12. Otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo.
13. Dodici rappresentanti delle organizzazioni della Società Civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26 della legge, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza.
14. Sei rappresentanti dei soggetti aventi finalità di lucro, di cui all’art. 27 della legge, scelti in ragione della loro rappresentatività ed esperienza.
15. Fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo.

Per maggiori informazioni si riporta al Decreto del MAECI pubblicato in GURI.